



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA"

Una nuova strada per il risanamento e salvataggio delle imprese

RELATORE:

CH.MO PROF. FRANCESCO ZEN

LAUREANDO/A: SARA FIORENTÙ

MATRICOLA N. 1160867

ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020

La candidata, sottoponendo il presente lavoro, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il lavoro è originale e che non è stato già sottoposto, del tutto o in parte, dalla candidata o da altri soggetti, in altre Università italiane o straniere ai fini del conseguimento di un titolo accademico. La candidata dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati ai fini della predisposizione dell'elaborato sono stati opportunamente citati nel testo e riportati nella sezione finale 'Riferimenti bibliografici' e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo al documento originale.

INDICE¹

- Introduzione
- Capitolo 1: IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
 - Decreto legislativo 14 del 12 gennaio 2019
 - Obiettivi
 - Possibilità di sopravvivenza e la figura dell'OCRI
 - Soggetti coinvolti e responsabilità
 - Gli effetti della riforma, cosa cambia per l'imprenditore?
(analisi costi-benefici)
- Capitolo 2: INDICATORI DELLA CRISI
 - Procedura di allerta
 - Indici standard e personalizzati
 - Il problema delle false segnalazioni
- Capitolo 3: EFFETTO COVID19 SULLE PMI
- Conclusioni
- Riferimenti bibliografici e sitografia

¹ Totale parole: 8091

INTRODUZIONE

La “crisi” è un argomento piuttosto dibattuto nella nostra quotidianità.

La recessione economica porta inevitabili effetti sulle imprese, le quali potrebbero non essere in grado di rispondere in maniera efficiente a questa crisi, correndo il rischio di passare dalla difficoltà verso la definitiva insolvenza a causa della non tempestività degli interventi.

Le crisi aziendali conducono a una possibile perdita di fiducia verso l’impresa da parte di molteplici soggetti economici, al fine di evitare ciò il nuovo Codice della crisi prevede un processo volto al risanamento aziendale che va a influire sul comportamento degli imprenditori e sulle modalità di fare azienda in Italia. Il Codice risponde quindi alla necessità di superare le limitazioni di una disciplina che non si è evoluta e adattata ai cambiamenti economico-sociali e che pertanto non risultava essere più in grado di garantire l’uscita dal mercato delle imprese in tempi brevi, il recupero di una quota sufficiente di crediti ed efficaci procedure di ristrutturazione per le imprese meritevoli di salvataggio.

Il Codice della crisi d’impresa rappresenta una riforma del diritto fallimentare, il quale fino ad adesso non aveva mai subito rilevanti modifiche, nata dal progetto messo a punto dalla commissione Rordorf. Ineccepibile sotto un profilo teorico, ma con effetti dirompenti a livello pratico, essa rischia di mettere a repentaglio l’intero sistema industriale delle Pmi italiane. Il rischio che si corre è che un numero elevatissimo di imprese possa ricadere da subito in uno stato di crisi, con evidenti impatti su tutto il territorio nazionale. Il Codice rappresenta un mezzo ideato allo scopo di fornire alle aziende nuovi strumenti per la diagnosi precoce dello stato di difficoltà al fine di assicurare la continuità aziendale. Il testo riforma in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali e apporta modifiche volte a coordinare al meglio la disciplina dei vari istituti previsti dal Codice.

Con questa riforma l’Italia si dota di un diritto della crisi e dell’insolvenza, in risposta alle molteplici sollecitazioni da parte dell’Unione Europea. Non è corretto parlare di legge “fallimentare”, in quanto essa offre agli imprenditori la possibilità di prevenire il definitivo dissesto dell’impresa.

Innanzitutto, è necessario definire le nozioni principali, prima tra tutte quella di “fallimento”; cosa s’intende con questo termine?

Il fallimento, più propriamente definito “liquidazione giudiziale”, è il procedimento giudiziario attraverso cui il patrimonio di un imprenditore, ditta o società commerciale, iscritti alla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti definiti dalla Legge fallimentare, è sottratto alla sua disponibilità e liquidato per soddisfare i creditori.

Un altro termine da analizzare è quello di “crisi” con il quale s’intende la probabilità di futura insolvenza; il Codice Civile definisce la crisi come ‘stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore’. Lo stato di crisi per l’imprenditore si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Diverso è invece il significato di “insolvenza”, intesa come lo stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fattori che evidenziano la sua incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni.

È di fondamentale importanza, pertanto, distinguere la situazione di crisi dallo stato d’insolvenza e comprendere quando sia opportuno intervenire, al fine di intraprendere le più adeguate procedure. Lo stato di crisi non è visto come uno stadio irreversibile, bensì come uno stato intermedio che potrebbe essere momentaneo e superabile attraverso interventi nella gestione interna. Sulla base dei dati normativi, si ritiene che, qualora l’insolvenza sia soltanto prospettica ci si trova in una mera situazione di crisi, qualora invece si manifesti attraverso anche fattori esteriori, allora ci troviamo in uno stato d’insolvenza.

CAPITOLO 1

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

DECRETO LEGISLATIVO

Il Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019. Alcune modifiche, ossia quelle del Codice Civile che si riferiscono a tutte le imprese e non soltanto a quelle in crisi, sono già entrate in vigore successivamente al decorso della vacatio legis prevista essere di 30 giorni; le maggiori novità, quelle relative alla gestione della nuova procedura della crisi, entreranno in vigore prossimamente, dopo una vacatio legis piuttosto lunga al fine di consentire alle imprese e agli enti pubblici coinvolti l'adeguamento. Il Decreto "Crisi d'impresa" consente all'Italia, attraverso l'istituzione di adeguate procedure di allerta e di organi idonei, di conformarsi alle norme di altri paesi europei, dotando le imprese di strumenti per anticipare e contenere gli effetti delle crisi aziendali. Sono introdotte disposizioni integrative e correttive al Codice e inoltre è previsto un regime transitorio che differisce al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili in relazione alle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato un totale dell'attivo patrimoniale di 4 mln, ricavi di vendita e di prestazioni di 4 mln e un numero di dipendenti occupati in media nell'esercizio di 20.

La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza nasce per porre rimedio all'eccesso di produzione legislativa in tema di procedure concorsuali, il quale va ad alimentare una serie di contrasti giurisdizionali e dottrinali. Infine, risponde alle numerose sollecitazioni da parte dell'Unione Europea.

OBIETTIVI

Il Decreto mira a:

- rinnovare le procedure concorsuali della c.d. "Legge fallimentare", al fine di ridurre i costi e la durata delle procedure;
- disciplinare la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- regolamentare il sistema dei privilegi e delle garanzie.

L'obiettivo della riforma è in primis quello di favorire il risanamento delle imprese che versano in uno stato di crisi temporanea e di velocizzare e rendere meno costosa l'uscita dal mercato delle aziende che si trovano invece in una situazione di crisi irreversibile.

Il Codice persegue due finalità principali:

1. facilitare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell'impresa, allo scopo di evitare che la mancata percezione dei segnali porti al definitivo dissesto;
2. tutelare la capacità imprenditoriale di chi va incontro a un fallimento d'impresa.

Si sostituisce al termine "fallimento" l'espressione "liquidazione giudiziale" per evitare il disonore insito nella parola "fallito"; si vuole quindi eliminare la connotazione negativa di tale espressione e creare una sorta d'illusione collettiva dell'inesistenza dell'insuccesso.

È introdotto un sistema di allerta che consente la pronta emersione della crisi nella prospettiva di risanare l'impresa e dare priorità alla continuità aziendale; si privilegiano pertanto procedure alternative a quelle dell'esecuzione giudiziale.

Si semplificano le disposizioni in materia concorsuale, si riducono i tempi e i costi delle procedure e inoltre viene istituito un albo di soggetti autorizzati a svolgere su incarico del tribunale compiti di gestione e coordinamento. Infine, sono previste forme di tutela dei dipendenti.

In sintesi, l'intento del legislatore è quello di preservare la possibilità per l'imprenditore di gestire internamente la crisi, intercettandola in anticipo tramite lo strumento dei cosiddetti 'early warnings' e permettendo di gestire in autonomia la prima manifestazione di difficoltà.

Il nuovo Codice in primo luogo andrà a valutare il rischio, per poi successivamente definire e analizzare idonei assetti organizzativi per andare incontro alle esigenze introdotte dalla legge e si occuperà inoltre di definire sistemi di gestione e controllo. L'assetto organizzativo deve essere adeguato all'attività svolta, ma anche alla natura e dimensione dell'impresa, al fine di garantire la continuità, che è di fondamentale importanza. Un'impresa opera in un'ottica di continuità aziendale quando appare in grado di soddisfare le aspettative dei soci e dei prestatori di lavoro, mantenere un grado soddisfacente di economicità e conservare l'equilibrio monetario della gestione. Dall'obbligo di costante monitoraggio di tale presupposto, probabilmente ne deriverà una radicale trasformazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, soprattutto per le PMI, che non sono abituate a lavorare con questi approcci.

POSSIBILITÀ DI SOPRAVVIVENZA E LA FIGURA DELL'OCRI

Le misure di allerta, in base al quadro normativo, sono rivolte alle sole imprese che versano in uno stato di crisi e restano invece precluse per quelle in stato d'insolvenza. Tale previsione normativa ci permette perciò di segnare il confine tra imprese con e senza possibilità di sopravvivere.

La possibilità di sopravvivenza, ovvero lo stato di crisi o insolvenza irreversibile, è valutato dall'OCRI (Organismo di Composizione delle Crisi) durante la cosiddetta fase dell'Audizione (disciplinata all'art. 18 del nuovo Codice della crisi). Il termine di giudizio utilizzato è la continuità aziendale, qualora non fosse possibile conservare tal elemento l'OCRI darà atto dell'impossibilità di adottare qualsiasi misura volta al superamento della crisi; l'imprenditore sarà invitato a presentare domanda di concordato preventivo liquidatorio o di liquidazione giudiziale.

L'OCRI, secondo quanto stabilito all'articolo 16 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è costituito presso ciascuna Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sono assegnati una serie di compiti, ossia:

- ricevere le segnalazioni di crisi;
- gestire il procedimento di allerta;
- aiutare l'imprenditore, su istanza dello stesso, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

La competenza territoriale dell'organismo è determinata dalla sede legale dell'impresa, rendendo così più agevole per l'imprenditore l'accesso a questa fase. Detto organismo opera attraverso una serie di soggetti di cui è composto:

- il referente, individuato dal legislatore, ha il compito di garantire la tempestività del procedimento;
- l'ufficio del referente, costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dalla Camera di Commercio;
- il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare.

Ai sensi dell'articolo 17 del Ccii, in caso di segnalazione della potenziale crisi o d'istanza del debitore, il referente dell'Organismo da comunicazione agli organi di controllo della società e procede alla nomina di un collegio composto da tre membri selezionati tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'articolo 356 del Ccii, assicurando trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.

Il primo componente è designato dal presidente della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale, tenendo in considerazione il luogo in cui ha sede l'impresa, o da un suo delegato. Il secondo componente è individuato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente. Infine, il terzo componente, appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, è proposto dal referente, sentito il debitore, tra gli iscritti all'elenco di esperti trasmesso annualmente all'Organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

Possiamo distinguere due principali funzioni assolve da questo organo, l'audizione e in seguito l'archiviazione della segnalazione o, in alternativa, la rilevazione dello stato di crisi. In primo luogo, il Collegio deve convocare entro 15 giorni lavorativi dalla sua costituzione il debitore e i componenti dell'organo di controllo (se si tratta di società) per la loro audizione, ad esito della quale, alla luce dei dati forniti, se non si ravvisa la sussistenza della crisi, deve disporre l'archiviazione. L'audizione deve avvenire in via riservata e confidenziale, al fine di garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura; si eviterà così il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero compromettere l'immagine dell'impresa e la sua possibilità di accesso al credito. Il Collegio, quindi, sentito il debitore e dopo aver valutato i dati forniti, ha due opzioni: archiviare la segnalazione ricevuta oppure rilevare l'esistenza della crisi. In questa seconda ipotesi sarà opportuno individuare insieme al debitore le misure da adottare per porvi rimedio e i rispettivi tempi entro i quali attuarle. Si tratta quindi di un ruolo attivo che pone il Collegio non più come mero soggetto terzo, bensì esso assume un ruolo di assistenza al professionista.

L'archiviazione, invece, è disposta qualora il Collegio ritenga che non sussista lo stato di crisi o che la procedura di allerta non si applichi soggettivamente all'imprenditore. In ogni caso il Collegio procede all'archiviazione quando l'organo di controllo societario o un professionista indipendente attesta crediti d'imposta o altri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, dai quali siano trascorsi almeno 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo portato in compensazione con i debiti che non superi le soglie previste dal Ccii. Il referente, pertanto, comunicherà l'archiviazione al debitore e agli altri soggetti che hanno effettuato la segnalazione.

Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere dei termini prefissati, il Collegio informerà con una breve relazione scritta il referente, il quale ne darà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni. Non si comprende dalla normativa, invece, come dovrà comportarsi il Collegio in caso di comportamenti solo apparentemente attivi da parte del debitore, ovvero solo parzialmente in grado di risolvere la crisi.

Qualora il debitore presenti l'istanza di composizione assistita della crisi, il referente comunicherà ai soggetti qualificati che non hanno presentato la segnalazione che sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento. Ricevuta l'istanza, il Collegio fissa un termine non superiore ai tre mesi per ricercare una soluzione concordata con i creditori. Il debitore dovrà scegliere se affidarsi esclusivamente agli esperti o avvalersi anche di professionisti di propria fiducia, i quali non sono da sottovalutare in quanto presentano un livello di conoscenza dell'azienda e delle problematiche difficilmente replicabili in tempi brevi da soggetti esterni. Se allo scadere del termine non è stato raggiunto alcun accordo con i creditori, il Collegio deve invitare il debitore a presentare istanza di accesso a una procedura concorsuale nel termine di 30 giorni. Si sottolinea come il referente sia investito di notevoli responsabilità malgrado non sia dotato di altrettanti adeguati poteri.

SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITÀ

L'aspetto rilevante della riforma è che essa non riguarda solo le imprese coinvolte in procedure concorsuali, bensì tutti gli imprenditori, prevedendo che società di qualsiasi tipo e cooperative debbano dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile conforme alla natura e dimensione dell'azienda.

All'articolo 3 del Ccii sono disciplinati gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell'insolvenza, è stabilito che:

- l'imprenditore individuale deve adottare le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere "senza indugio" le iniziative necessarie;
- l'imprenditore collettivo o societario deve adottare l'assetto organizzativo adeguato al fine di rilevare la crisi e intraprendere le corrette procedure.

Per la prima volta si pone a carico del soggetto "Impresa" una forma minima di organizzazione e controllo, pertanto l'impresa non sarà più soltanto una combinazione di fattori produttivi che mira a realizzare un profitto. È necessario un apparato di controllo, di dimensione variabile in base alla natura e grandezza dell'impresa, che avrà degli obiettivi specifici, ossia verificare le prospettive di continuità aziendale, sia dal punto di vista del business sia nell'ottica di ordinati ed adeguati pagamenti dei propri debiti, e giudicare la validità della struttura.

Il soggetto incaricato della revisione legale è chiamato ad esprimere nella redazione del bilancio un giudizio sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

Le nuove regole di governance impongono una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore e degli organi societari in relazione agli obblighi organizzativi. Si possono individuare tre tipologie di assetti: organizzativo, amministrativo e contabile. L'assetto organizzativo consiste nel complesso delle direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; quello amministrativo rappresenta l'insieme delle procedure volte a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali, mentre quello contabile si riferisce al sistema di rilevazione dei fatti di gestione. Tali assetti, come sottolineato in precedenza, devono adeguarsi alla natura e dimensione dell'impresa.

Ne consegue che gli amministratori hanno l'obbligo di organizzare l'azienda in modo da poter rilevare tempestivamente la crisi, predisponendo procedure, strutture interne e una pianificazione dei flussi informativi verso gli organi di controllo (ove presenti). Tuttavia, l'adeguatezza presenta un elevato grado di relatività e un conseguente elevato livello di opinabilità; un giudizio negativo risulta connotato da fondatezza solo se si considerano violati gli elementari paradigmi che nel tempo sono stati elaborati dalla prassi aziendale e dai principi fondamentali. Per tutti questi motivi la struttura organizzativa assume una rilevanza sempre maggiore al fine di attivarsi "senza indugio" per il superamento della crisi e il ripristino della continuità aziendale. La valutazione dello stato di crisi dovrà essere effettuata in primis dall'imprenditore e poi eventualmente dagli organi di controllo e/o revisori.

All'articolo 4 del Ccii è prescritto che il debitore e il creditore debbano comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative, nell'attuazione degli accordi pattuiti e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Il quadro normativo prevede due tipologie di obblighi:

- quelli di segnalazione a carico dei soggetti qualificati;
- quelli organizzativi a carico dell'imprenditore (amministratori, comitato esecutivo).

Attraverso sistemi di allerta interni, l'organo di controllo segnalerà 'informalmente' all'organo amministrativo la necessità di prendere opportuni provvedimenti per scongiurare la crisi. In assenza di una collaborazione dell'organo amministrativo, il nuovo Codice obbliga l'organo di controllo e di revisione a procedere con una segnalazione 'formale' a quello amministrativo tramite Pec e inoltre una segnalazione all'Ocri nel caso in cui entro 60 giorni da quella formale gli amministratori abbiano adottato misure poco efficaci o siano rimasti inerti.

In tale direzione si pone anche la direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno, ampliando le responsabilità dei dirigenti e facendo assumere un ruolo attivo anche ai rappresentanti dei lavoratori.

Sebbene non sia previsto alcun sistema sanzionatorio, esso può considerarsi implicito nelle maggiori responsabilità previste nel caso d'insolvenza causata dal mancato rispetto delle regole da parte dell'impresa.

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA, COSA CAMBIA PER L'IMPRENDITORE? (analisi costi-benefici)

La riforma non consiste tanto nel riordino del settore fallimentare, quanto più nelle nuove responsabilità per l'imprenditore e negli obblighi di nomina, per le S.r.l., del collegio sindacale o del revisore legale, ma soprattutto le novità si riferiscono all'implementazione e monitoraggio delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina dell'insolvenza dei gruppi d'impresе, nuove regole per gli organi di controllo e la liquidazione giudiziale, l'istituzione di un albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure di liquidazione, piani attestati, ristrutturazione, concordato preventivo e continuità.

In vista dell'entrata in vigore del decreto è stato necessario apportare alcune modifiche al fine di:

- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all'espressione "difficoltà" quella di "squilibrio" e ridefinendo il cosiddetto "indice della crisi";
- riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento di attività di direzione e coordinamento da parte di un'impresa;
- chiarire la nozione di gruppo d'impresе, specificando l'esclusione dalla categoria sia dello Stato sia degli enti territoriali;
- ridefinire le "misure protettive" del patrimonio del debitore;
- rendere più stringenti le norme riguardanti l'individuazione del componente OCRI riconducibile al debitore in crisi.

È introdotta una nuova cultura d'impresa fondata sul risanamento, è salvaguardato il valore dell'azienda tramite il recupero di quei valori immateriali che verrebbero dispersi in fase di liquidazione. Possiamo quindi dire che ciò comporta un cambio di gestione della crisi permettendo la pianificazione e il controllo tramite una logica di prevenzione.

La vera novità consiste nelle nuove responsabilità a carico dell'imprenditore, il suo intervento deve avere carattere tempestivo, per questo è necessario il continuo monitoraggio dei già citati early warnings, che consistono in due tipologie di segnali: equilibri aziendali atipici e ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Sulle modalità effettive di questo controllo ancora si sta dibattendo, sono stati individuati diversi strumenti e varie interpretazioni. In caso di crisi l'imprenditore vedrà sostituirsi da un pool di tre professionisti indipendenti nominati tra quelli iscritti all'albo specificatamente disciplinato dal nuovo codice.

L'elemento cruciale è quindi quello di far emergere precocemente lo stato di crisi, ma ciò richiede sistemi di tesoreria che a oggi sono ancora poco diffusi in Italia, specialmente nelle piccole e medie imprese. Il rispetto delle norme fissate dal nuovo Ccii richiederà alle imprese italiane ingenti investimenti. Esse dovranno dotarsi di sistemi di autovalutazione e di strumenti di controllo e monitoraggio del livello di rischio, dovranno specializzarsi nel risk management e remunerare gli organi di controllo istituiti; pertanto i costi, sia in termini economici sia in termini di acquisizione delle necessarie competenze, non sono trascurabili, tuttavia essi potranno essere controbilanciati dai benefici derivanti dall'emersione precoce dello stato di crisi.

Il successo della riforma dipenderà essenzialmente da come essa sarà accolta e attuata dagli imprenditori e professionisti coinvolti. Occorre chiedersi se gli imprenditori si adegueranno alla nuova normativa che, seppur presenti effetti positivi, potrebbe risultare particolarmente onerosa per l'impresa; nonostante non sia ancora possibile un'esatta quantificazione dei costi, si stima solo per l'acquisto del software una spesa di oltre un miliardo di euro a carico degli imprenditori. Inoltre, le imprese nelle quali non sussiste l'obbligo di nomina di un organo di controllo potrebbero scegliere di non conformarsi alla normativa, senza incorrere in sanzioni; così facendo il rischio in capo all'imprenditore aumenterà, poiché su di lui ricadrà la responsabilità di debitore in forza della quale sarà accusato di bancarotta fraudolenta.

Sarà importante un'ampia diffusione dei sistemi di tesoreria in modo da poter individuare tempestivamente le difficoltà e inoltre una gestione efficace ed efficiente della crisi da parte dell'OCRI.

Solo così i benefici potranno risultare ampiamente superiori ai costi; i vantaggi non si limitano esclusivamente a segnalare precocemente la crisi, ma consistono anche nell'orientare le scelte d'investimento e le politiche di finanziamento e nel rendere più trasparenti le piccole imprese che avranno così la possibilità di ottenere maggiori prestiti.

In sintesi, se il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza sarà interpretato e applicato in modo adeguato, permetterà un salto di qualità della cultura finanziaria che il sistema delle imprese, a oggi, non è in grado di fare autonomamente.

CAPITOLO 2

GLI INDICATORI DELLA CRISI

PROCEDURA DI ALLERTA

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza introduce le procedure di allerta, le quali sono volte a intercettare tempestivamente lo stato di crisi tramite un sistema di segnalazione e ad intervenire prima che la crisi si trasformi in insolvenza irreversibile, al fine di salvaguardare la continuità aziendale. Il tema dell'allerta è riconducibile alla Raccomandazione della Commissione Europea 2014/135/UE, la quale aveva come obiettivo, tra gli altri, quello di permettere alle imprese sane, ma in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi per evitare il rischio d'insolvenza.

La disciplina degli strumenti di allerta è contenuta nell'articolo 12 del nuovo Codice, nel quale è stabilito che tali strumenti sono costituiti dagli obblighi di segnalazione della crisi e da quelli organizzativi a carico dell'imprenditore.

La segnalazione ha lo scopo di richiamare il debitore alla tempestiva rilevazione della crisi e comporta l'attivazione dell'intervento dell'Ocri. L'obbligo di segnalazione grava sugli organi di controllo societari, sul revisore contabile o sulla società di revisione e sui principali creditori pubblici. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale e alle imprese agricole e imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa.

È possibile distinguere la procedura di allerta in:

- volontaria (a carico dell'imprenditore/amministratore);
- non volontaria (se riguarda gli obblighi di segnalazione), che si classifica a sua volta in:
 - allerta interna, qualora sia attivata dagli organi di controllo o di revisione;
 - allerta esterna, se intrapresa dai creditori pubblici qualificati.

Rispetto ai creditori qualificati, per gli organi societari l'allerta è prevista essere più aleatoria, in quanto non esistono parametri univoci validi per tutte le imprese, ad eccezione degli indicatori standard ai quali però è possibile derogare. Nel caso di procedura di allerta non volontaria è comunque concesso al debitore un lasso di tempo di reazione di 90 giorni, allo scadere dei quali scatta la segnalazione all'Ocri.

Sia l'imprenditore individuale sia quello collettivo devono assumere senza indugio le idonee iniziative necessarie per far fronte allo stato di crisi; è pertanto riconosciuta una posizione attiva a tali soggetti. Tali misure da adottare per risolvere la crisi devono essere applicate quando il debitore, a seguito delle analisi eseguite, riscontra squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario tali da compromettere la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale. In alternativa, l'imprenditore dovrà procedere con la presentazione dell'istanza di composizione della crisi.

Qualora la segnalazione provenga dagli organi di controllo societari il debitore dovrà riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese, qualora provenga invece dai creditori pubblici qualificati egli dovrà alternativamente e non oltre 90 giorni aver estinto il proprio debito o provare di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Se il debitore non assolve a tali doveri, i suddetti organi presenteranno la segnalazione all'Ocri.

Ai sensi dell'articolo 12 del Ccii, il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima, ha la possibilità di accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, il quale dovrà svolgersi in modo riservato e confidenziale. Tale attivazione non costituisce causa di risoluzione dei contratti pendenti e neanche di revoca degli affidamenti bancari concessi (sono nulli i patti contrari). La tempestività della segnalazione permetterà di accedere alle misure premiali; l'azione è considerata tempestiva se attuata entro 6 mesi da quando si evidenzia lo stato di crisi o entro 3 mesi per accedere alla procedura di composizione della crisi da quando si verifica alternativamente:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni;
- la presenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni;
- il superamento degli indici elaborati o l'applicazione di quelli personalizzati.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Ocri, attraverso il referente o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente e il collegio, procederà senza indugio a:

1. dare comunicazione della segnalazione agli organi di controllo della società;
2. nominare un collegio di tre esperti.

Entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione o dall'istanza del debitore, l'Ocri convoca l'imprenditore e gli organi di controllo al fine di raccogliere gli elementi di valutazione e sceglierà poi se disporre l'archiviazione oppure rilevare l'esistenza della crisi.

INDICI STANDARD E PERSONALIZZATI

Il monitoraggio della continuità aziendale deve essere costante; le modalità di implementazione degli assetti sono a carico della governance, mentre l'organo di controllo è chiamato a giudicare la validità della struttura. Il controllo consiste nella verifica di eventuali anomalie e criticità nel sistema contabile di tesoreria aziendale, nel reperimento di informazioni economico-finanziarie per verificare la capacità di generare flussi di cassa adeguati e di ogni altra informazione qualitativo-quantitativa incidente sulla solvibilità aziendale.

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, i quali devono essere rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta, tenuto conto della data di costituzione e inizio dell'attività. Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa generati dall'impresa e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi. Altresì rilevanti sono i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

L'impresa per poter eseguire tale valutazione dovrà ricorrere agli indici standardizzati elaborati dal Cndcec, con cadenza almeno triennale e in riferimento a ogni tipologia di attività economica; potrà inoltre utilizzare indici personalizzati, la cui adeguatezza dovrà essere attestata da un professionista indipendente. Tali indici mirano a verificare la continuità dell'azienda sia sotto un profilo quantitativo sia qualitativo, lo squilibrio aziendale potrebbe esistere anche se dai dati quantitativi l'azienda risulta essere apparentemente sana. Man mano che aumenta la dimensione aziendale incrementano a loro volta gli elementi da considerare nell'analisi. In sintesi, non è sufficiente fare riferimento ai soli indici numerici, l'imprenditore dovrà considerare anche i principali rischi in cui l'impresa può incorrere e procedere a una valutazione complessiva della propria attività.

Il Consiglio ha individuato 7 indicatori, assumendo però come riferimento un cluster che potrebbe presentare alcune lacune, in quanto i soggetti selezionati sono solo società di capitali, sembrerebbero escluse le microimprese (nonostante rappresentino un'elevata porzione del panorama italiano) e il periodo considerato non è particolarmente recente.

Tali indici si distinguono per la loro semplicità di calcolo e per la loro efficacia nell'individuare i segnali di crisi, essi sono formati da grandezze di natura quantitativa o da confronti, hanno l'obiettivo di minimizzare il numero di falsi positivi e devono essere applicati secondo una specifica gerarchia; il superamento del valore soglia del primo indice

rende ipotizzabile la crisi, viceversa si passa alla verifica del secondo indice e allo stesso modo all'eventuale esame congiunto dei successivi cinque indicatori.

In primis deve essere valutato il **patrimonio netto**, che emerge dal bilancio alla voce A del passivo ed è rettificato dai crediti per versamento soci non ancora effettuati, dai dividendi deliberati ma non contabilizzati, da azioni proprie e da eventuali riserve di copertura dei flussi finanziari attesi. Esso è costituito dal capitale sociale, le riserve, gli utili e le perdite. Se risulta essere negativo o al di sotto del minimo legale è già segnale di crisi, in quanto indica che la società dovrebbe essere posta in liquidazione, ma talvolta si tratta di una situazione risolvibile con la ricapitalizzazione. Questo parametro di certo presenta dei limiti nel caso di una situazione sintomatica oppure se utilizzato con società a responsabilità limitata semplificate. Se, invece, risulta essere positivo, si procede al calcolo del **Debt service coverage ratio**, che è l'unico tra gli indici a utilizzare dati prognostici, esso è dato dal rapporto tra i cash flow liberi previsti per i sei mesi successivi e i debiti scadenti in questo lasso di tempo da rimborsare e pertanto permette di analizzare la sostenibilità del debito; al fine del calcolo è necessario disporre di un rendiconto finanziario previsionale e redigere un budget. Questo indicatore misura la capacità dell'impresa di onorare il proprio debito finanziario nel medio-lungo termine. Valori inferiori a 1 dovrebbero far azionare gli alert aziendali in quanto dimostrano uno squilibrio tra incassi e pagamenti, ma è opportuno utilizzare questo indice soltanto qualora i dati prognostici risultino affidabili secondo il giudizio professionale degli organi di controllo. Quando il Dscr è uguale a 1 vuol dire che le entrate derivanti dall'attività operativa coprono solamente il pagamento delle rate dei finanziamenti e questa situazione a lungo andare non è affatto rassicurante, essa potrebbe rappresentare un principio di crisi. Qualora il risultato sia superiore all'unità, significa che i flussi in entrata saranno superiori a quelli in uscita e che pertanto esiste un margine di sicurezza in caso di eventuali rischi (ad esempio il verificarsi di ritardi nei pagamenti). In questo caso allora si procede con il terzo step che consiste nel **calcolo di 5 indici di settore**, i cui valori soglia sono stati individuati dal Cndcec per categorie settoriali. Stiamo parlando di:

1. sostenibilità degli oneri finanziari (=oneri finanziari/ricavi);
2. adeguatezza patrimoniale (=patrimonio netto/debiti totali);
3. ritorno liquido dell'attivo (=attivo a breve termine/passivo a breve termine);
4. indice di liquidità (=cash flow/attivo);
5. indebitamento previdenziale e tributario (=indebitamento previdenziale e tributario/attivo).

Viene effettuata una lettura unitaria degli indici verificando l'eventuale superamento dei valori limite, il quale fornisce ragionevoli presunzioni, ma non implica automaticamente l'esistenza della crisi. Questi 5 indici è opportuno vengano considerati contemporaneamente, altrimenti, singolarmente, potranno fornire solo informazioni parziali che risulteranno relativamente utili.

Ai fini dell'applicazione, è necessario considerare la correlazione degli indici con il rischio; per il primo e quinto indice il rischio sussiste quando si supera il valore soglia, per gli altri tre, invece, se si è al di sotto di quest'ultimo. Con il termine 'rischio' si intende una serie di possibili minacce non rilevabili dagli indicatori, che pertanto devono essere monitorate per evitare che compromettano la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa in grado di sostenere il debito.

Il limite più grande di questa analisi è sicuramente il fatto che vengano utilizzati dati consuntivi, in quanto in contrasto con la ratio della norma sulla continuità aziendale.

Il Cndcec dispone la periodicità almeno trimestrale di rilevazione, allo scopo di consentire l'adempimento dell'obbligo da parte dell'organo di controllo e di verificare il prevedibile andamento della gestione.

Gli indicatori standardizzati potrebbero non risultare adeguati a tutte le realtà aziendali, pertanto l'articolo 13 del Ccii prevede una deroga a tali indici, consentendo alle imprese l'utilizzo di misuratori più adatti approvati da un professionista indipendente.

Si parla di indicatori personalizzati, i quali vengono impiegati quando quelli standard non sono ritenuti adeguati dall'impresa. Le ragioni di inadeguatezza possono essere rappresentate da una non precisa classificazione dell'impresa sulla base dei codici Istat e/o da una struttura con specifiche peculiarità che rendono gli indici non significativi.

La scelta degli indicatori personalizzati è strettamente collegata alle specificità aziendali, è comunque possibile individuare alcuni principi cardine e un iter logico da seguire per la loro costruzione. Si privilegia una logica prospettica piuttosto che un'analisi basata su dati consuntivi, pertanto un primo passo da fare è introdurre un sistema di monitoraggio della gestione della tesoreria finalizzata a determinare i flussi di cassa futuri. L'individuazione dei flussi di cassa è accompagnata dalla redazione di un budget annuale e dal risk management.

In merito ai tempi di valutazione, l'articolo 14 richiede che l'organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e che gli organi di controllo segnalino tempestivamente all'amministrazione la presenza di fondati indizi della crisi.

La capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto che permetta un frequente calcolo degli indici varia in base alla dimensione, complessità e qualità organizzativa dell'azienda.

Gli indicatori devono essere predisposti dalla governance e poi attestati dal professionista, inoltre devono essere illustrati nella nota integrativa unitamente alle ragioni che hanno portato alla loro individuazione e spiegando le relative modalità di calcolo. Alla nota integrativa sarà allegata l'attestazione di validità rilasciata dal professionista, la quale produrrà effetti per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Fondamentale è il fatto che il professionista sia indipendente, il che significa che soddisfi congiuntamente tre requisiti:

- essere revisore legale iscritto al registro dei revisori e all'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza;
- avere i requisiti per la nomina a sindaco;
- non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate alla regolazione della crisi.

Inoltre, egli non deve aver prestato attività di lavoro subordinato o autonomo negli ultimi 5 anni a favore del debitore, essere stato membro degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa e aver posseduto partecipazioni in essa.

In un'ottica prudenziale è meglio procedere in ogni caso al calcolo degli indici standard ed eventualmente integrare con quelli predisposti ad hoc; nonostante la disciplina debba ancora entrare in vigore, le aziende potrebbero già cominciare a utilizzarli al fine di capire se essi siano in grado effettivamente di rappresentare la realtà aziendale.

Tutto sommato, il controllo quantitativo non risulta essere sufficiente a identificare il momento esatto in cui segnalare la crisi; l'attività di valutazione e segnalazione è un'attività professionale che implica un notevole grado di giudizio da parte dell'ente segnalatore e riguarda la qualità dei dati, la tempestività dell'analisi, le competenze professionali del segnalatore, nonché la sua propensione al rischio.

La valutazione degli aspetti qualitativi presenta indubbi vantaggi conoscitivi, essa permette di correggere i c.d. falsi positivi e negativi, rinforzare le analisi quantitative e aiutare a scegliere i migliori tempi di segnalazione. Tale analisi si focalizza sugli aspetti residuali di tutte le componenti gestionali, strategiche e operative della struttura imprenditoriale e può sfociare anche in un sistema di rendicontazione quantitativo, a dispetto di quanto si possa pensare. Si procede all'individuazione dei rischi da tenere sotto controllo e successivamente all'identificazione degli indicatori di performance.

Il rischio può impedire il raggiungimento degli obiettivi, ma, allo stesso tempo, può anche generare un'opportunità; un buon risk management è alla base del successo a lungo termine di tutte le organizzazioni.

La gestione del rischio compete al management, al consiglio di amministrazione e agli altri operatori della struttura aziendale e persegue obiettivi di carattere strategico, operativo, di reporting e di conformità. Sono presenti cinque componenti che si integrano a tali obiettivi; stiamo parlando della governance e cultura aziendale, dei rischi, della strategia e definizione degli obiettivi, della performance, del monitoraggio e revisione e infine del risk information, communication e reporting.

I rischi da valutare possono essere interni o esterni e tra questi distinguiamo quelli strategici, di stretta pertinenza dell'organo gestorio, da quelli operativi, legati alle scelte organizzative e di implementazione del business.

Gestire i rischi non è un'attività standardizzata, si possono intraprendere diverse strategie:

- non compiere nessuna attività in modo da evitare il rischio, tuttavia c'è la possibilità di perdere ottime opportunità (tipico atteggiamento di chi è avverso al rischio);
- trasferire i rischi a terzi, ad esempio attraverso assicurazioni, il che comporta però dei costi legati al servizio offerto;
- mitigare il rischio attraverso controlli preventivi, il successo dipenderà dalle capacità delle risorse coinvolte;
- accettare il rischio, consapevoli della possibilità di incorrere in effetti dirompenti qualora esso non sia gestito in modo adeguato.

La strategia migliore è sicuramente un compromesso tra le ultime tre.

Al fine di gestire il rischio è necessario individuare i cosiddetti Key performance indicator (kpi), i quali riflettono i fattori critici di successo dell'impresa allo scopo di migliorarne i risultati. Essi sono usati sia come strumento di controllo sia per la pianificazione, devono essere monitorabili, quantificabili e comparabili e pertanto dovranno rimanere gli stessi nel tempo. È necessario avere un corretto sistema di budget, una buona comunicazione e una forte cultura dell'impresa, nonché eseguire un'adeguata selezione del personale.

Dopo aver proceduto alla misurazione e valutazione del rischio, le società devono verificare la robustezza delle ipotesi attraverso i cosiddetti "stress test", ossia tecniche quantitative e qualitative che valutano la vulnerabilità a eventi eccezionali, ma plausibili, attraverso la previsione degli effetti e del grado di resistenza dell'impresa.

IL PROBLEMA DELLE FALSE SEGNALAZIONI

L'individuazione degli indicatori è stata realizzata tramite analisi statistiche; in tutti i modelli statistici sappiamo esserci la probabilità che si verifichino alcune anomalie che variano a seconda delle dimensioni dell'intervallo di confidenza.

Il ricorso agli indicatori standard potrebbe generare alcune false segnalazioni, perciò bisogna porre particolare attenzione nella fase di lettura dei dati, i quali potrebbero fornire informazioni discordanti rispetto alla realtà. Dietro alla scelta degli indicatori e delle loro soglie vi è un trade-off: in presenza di soglie troppo ampie si genera un elevato numero di segnali d'allarme, viceversa con soglie particolarmente stringenti si riduce la capacità di far emergere lo stato di crisi. Si possono distinguere, quindi, i "falsi positivi" e i "falsi negativi".

L'accuratezza di un modello statistico dipende dalla sua attitudine a massimizzare le previsioni corrette e minimizzare i due tipi di errore. Le differenti tipologie di segnalazione non hanno lo stesso impatto in termini di conseguenze sulle imprese, in questo caso è stato scelto di privilegiare modelli che minimizzino i falsi positivi, in quanto la loro presenza potrebbe intasare il lavoro dell'Ocri. Sono stati individuati 5 indici di settore, perché un numero inferiore avrebbe comportato una maggiore probabilità di falsi positivi, ossia di ipotesi in cui gli indici evidenziano uno stato di crisi non riscontrabile nella realtà.

La presenza di un falso negativo, tuttavia, ha certamente conseguenze più gravi, in quanto l'insolvenza potrebbe essere rilevata in un punto ormai di non ritorno.

Il verificarsi di falsi positivi e/o negativi esprime l'inidoneità degli indicatori standard a rappresentare correttamente la situazione aziendale, ecco perché viene data la possibilità di implementare ulteriori misure valutative e di ricorrere agli indici personalizzati.

Alcune ipotesi di falsi positivi sono:

- notevoli perdite di esercizio che però possono essere coperte;
- business connotato da una forte stagionalità;
- mercato di riferimento ormai saturo.

Un eventuale falso positivo ha conseguenze alquanto negative per l'impresa, è pertanto suggerito di dotarsi sempre di un sistema valutativo integrato.

Allo stesso tempo, gli indici potrebbero non individuare una situazione di crisi e ciò comporta che non è sufficiente basarsi solo sugli indici individuati; tanto più l'azienda è strutturata, tanto più essa dovrà implementare un sistema di valutazione integrato tra le varie funzioni aziendali.

Alcune ipotesi di falsi negativi sono:

- scadenza di un brevetto o scomparsa di un competitor;
- passaggio generazionale o perdita di membri della direzione che non vengono sostituiti;
- impresa con un unico cliente, il quale decide di cambiare fornitore.

In conclusione, si evidenzia come la riforma fallimentare operata non riguardi unicamente le procedure concorsuali, bensì rivoluzioni i sistemi di governance utilizzati.

CAPITOLO 3

L'EFFETTO DEL COVID19 SULLE PMI ITALIANE

L'entrata in vigore del decreto era prevista per il 14 agosto 2020, ma, a causa del virus che si è propagato in Italia e nel resto del mondo, essa è stata posticipata. Il decreto sarà efficace dal 1° settembre 2021, pertanto fino a quel momento continuerà ad essere applicata la disciplina vigente, al fine della gestione della crisi.

L'economia e il fare impresa nascondono dei rischi che purtroppo non sempre sono prevedibili; lo scenario italiano è rappresentato per il 90% da imprese di piccole-medie dimensioni e se in questa situazione di difficoltà economica italiana non si interviene in loro soccorso adeguatamente si rischiano devastanti ricadute economiche sull'intero Paese.

Il rischio è che, con il perdurare dell'emergenza, il 10,4% delle PMI italiane² fallisca, ma siamo veramente sicuri che la vera causa delle crisi aziendali sia la pandemia in corso?

Il COVID19 si inserisce in un contesto di per sé già piuttosto fragile dato l'elevato numero di Pmi con una limitata capitalizzazione e un ciclo finanziario precario, sprovviste di adeguati strumenti finanziari. Sorge la necessità di implementare un piano di gestione della crisi allo scopo di evitare il fallimento; in questa situazione è fondamentale che le imprese siano in grado di stimare in tempi rapidi la propria capacità di resistenza alle avversità, ma se già in condizioni normali presentano delle difficoltà, ora più che mai non riescono a soddisfare tale necessità. L'emergenza ha provocato un'enorme pressione su di loro, esse sono sommerse da uscite di cassa, vedono importanti riduzioni di fatturato e incertezza legislativa; tutto questo porta gli imprenditori italiani a temere di vedere vanificati i sacrifici di tanti anni di lavoro.

Questa paura, accompagnata da inefficaci piani di gestione e controllo, non permette di prendere decisioni adeguate. Nessuna di queste aziende ha un piano di contingenza, senza sapere a chi o a cosa destinare le risorse prioritarie esse non saranno mai in grado di agire in modo consapevole.

Le Pmi devono quindi attivarsi rapidamente per evitare effetti finanziari disastrosi, effettuando una buona valutazione dei rischi e stress test ed avvalendosi di esperti consulenti, al fine di intraprendere idonee decisioni strategiche.

² Dato evidenziato dallo studio 'The impact of coronavirus on italian non financial corporates', a cura di Cerved Rating Agency.

Il controllo di gestione è di fondamentale importanza anche nelle Pmi; gli imprenditori non possono prevedere le crisi esogene, come nel caso del Coronavirus, ma di certo è possibile prevenire il verificarsi di cause endogene della crisi aziendale (es. gestione finanziaria, costo degli investimenti etc.). In quest'ottica diventa rilevante simulare scenari differenti e valutare le possibili risposte.

Ad oggi, sono ancora troppe le imprese che si avvalgono di semplici file Excel per svolgere tali attività, sul mercato esistono invece piattaforme innovative che consentono di monitorare ed avere sempre a disposizione dati aggiornati, potendo così individuare i rischi in tempo utile e adottare le adeguate misure.

Per concludere, quello che le imprese italiane dovrebbero fare adesso è prendere il controllo delle proprie risorse finanziarie ed economiche e prepararsi a cogliere le opportunità che offrirà lo scenario italiano nella fase di rilancio, che si spera seguirà a questa emergenza.

CONCLUSIONE

Se il 2019 è stato l'anno della fattura elettronica, il 2020 sarà di certo quello del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza.

Il nuovo Codice della crisi prevede che le misure protettive durino al massimo 12 mesi, l'accesso non sarà più automatico previa domanda di concordato, bensì sarà subordinato alla richiesta del debitore e all'autorizzazione del giudice. Il debitore in crisi dovrà ricorrere a tali misure esclusivamente nel caso sussista un reale pericolo, che potrebbe compromettere l'integrità patrimoniale aziendale. L'attento uso delle misure protettive sarà quindi obbligatorio; il rischio che si corre è che il nuovo tetto massimo di 12 mesi, previsto allo scopo di tutelare i creditori, finisca per danneggiarli, rendendo impossibile seguire procedure concordatarie in realtà convenienti.

L'obiettivo della disciplina sembra essere, in primo luogo, l'eliminazione dell'insuccesso, pena la responsabilità dei soggetti d'impresa. A questo si accompagna un'operazione di marketing che si riferisce alla sostituzione dei termini 'fallimento' e 'fallito', data la loro connotazione negativa; al loro posto viene utilizzata l'espressione 'liquidazione giudiziale' e 'debitore assoggettato a liquidazione giudiziale'. La ricerca di eliminazione della negatività comporta ulteriori modifiche normative attraverso una serie di prescrizioni e un sistema sanzionatorio, che mirano a ottimizzare la vita economica del Paese.

Viene introdotto, inoltre, il dovere a carico della gestione d'impresa di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale; si tratta in pratica di una gestione aziendale difensiva.

Secondo quanto riportato dal Rapporto Cerved Pmi 2019 aggiornato al 12 ottobre, solo il 7% del campione intervistato sarebbe in linea con i nuovi obblighi, benché parte degli stessi siano già entrati in vigore. La sottovalutazione della probabile difficoltà che si potrebbe riscontrare nell'adeguarsi alle nuove norme fa sorgere la possibilità di trovarsi impreparati all'implementazione dei nuovi sistemi di allerta, i quali sono volti a monitorare il rispetto di alcuni indicatori al fine di scongiurare la crisi e con essa tutto ciò che ne consegue. La previsione che circa 30 mila imprese si troveranno sin da subito in uno stato di crisi comporta che l'Ocri dovrebbe mettere in piedi una task force di 90 mila professionisti in grado di gestire la crisi. La prospettiva si sposta dall'essere 'backward looking' a 'forward looking', lo scopo è di anticipare tutte le adeguate attività che aprono la possibilità di evitare la crisi aziendale.

Da dati ufficiali (Crif) si evidenzia che i fallimenti si quantificano in circa 11500 all'anno, l'insolvenza riguarda solo lo 0,19% di tutte le imprese e, limitando il dato alle sole società, si arriverebbe comunque solo allo 0,42% annuo. Questo significa un fallimento ogni 500 imprese e ogni 250 società attive.

L'Italia ha un sistema economico di libero mercato, pertanto l'iniziativa economica libera porta una naturale selezione delle imprese in base alla concorrenza e ciò comporta che l'imprenditore che non lavora bene sarà automaticamente escluso.

Per quanto riguarda la responsabilità, i reati fallimentari sono severamente puniti, il creditore ha il diritto di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società e inoltre sono introdotti sistemi presuntivi di quantificazione del danno. Se la società fallisce senza passare per lo strumento di composizione assistita della crisi, la responsabilità ricade sugli amministratori. Quando un'impresa diventa insolvente, l'approccio al problema deve essere pratico e diretto alla rimozione dell'impresa antieconomica, alla salvaguardia dei valori aziendali e alla liquidazione rapida dei beni; non esistono determinanti al fallimento, le cause sono particolari per ciascun caso.

Il Codice della crisi va nella direzione di eliminare il fallimento alla radice; vengono imposte regole d'impresa difensiva per tutti gli imprenditori in forma societaria, il che comporta per migliaia di piccole imprese costi aggiuntivi improduttivi.

Abbiamo visto come il fallimento sia un evento "raro", ma allora sorge spontaneo riflettere sul fatto se sia veramente conveniente burocratizzarlo in questo modo o se invece questo sistema porti soltanto al sostenimento di maggiori oneri; la risposta si potrà avere solo una volta avviato questo nuovo meccanismo.

Per concludere voglio richiamare una citazione di Albert Einstein, egli affermava: "È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato"; ecco il motivo per cui le aziende dovranno attivarsi quanto prima per prevenirla e scongiurarla.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFIA:

LIBRI:

- **Borroni, G., Ceroli, P., Menghi, A.,** *Indicatori di allerta standard e personalizzati. Guida pratica per il calcolo dei misuratori introdotti dal Codice della crisi*, s.l., **Sole24Ore (8 gennaio 2020)**
- *Verso il nuovo codice della crisi d'impresa*, 2019. Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

ARTICOLI:

- **CERADINI, C.**, 2020. Crisi d'impresa, chiedere le tutele solo in caso di pericolo reale. Sole24Ore, 3 Mar.
- **DE ANGELIS, L.**, 2020. Il nuovo codice della crisi slitta all'1/9/2021. ItaliaOggi, 7 Apr.
- **ECONOPOLY**, 2020. Impresa sempre in difesa, così il Codice della crisi costringe al catenaccio. Sole24Ore, 28 Feb.
- **FRATINI, P.**, 2020. La capacità predittiva degli indicatori della crisi. Sole24Ore, 15 Gen.
- **MASSINI ROSATI, G.**, 2020. PMI, come evitare il fallimento con un piano di emergenza per la gestione della crisi aziendale. Sole24Ore, 15 Apr.

FONTI LEGISLATIVE:

- D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14.

SITOGRAFIA:

- <https://assiteca.it>
- <https://diritto.it>
- <https://filodiritto.com>
- <https://fiscomania.com>
- <https://gazzettaufficiale.it>
- <https://ilSole24Ore.com>
- <https://ipsoa.it>

